

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DUTTO, DEL PENNINO, BOGI, BRUNI GIOVANNI, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 2 marzo 1988

Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, ai fini dell'introduzione dello scrutinio elettronico nelle operazioni elettorali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il lavoro compiuto in ciascuna delle dieci legislature repubblicane dalla Giunta delle elezioni, oltre che le ben note più recenti vicende di cui la stampa si è occupata, sono la migliore dimostrazione del fatto che nonostante tutte le meticolose e accurate garanzie previste dalla normativa in vigore, brogli ed errori nelle operazioni di scrutinio sono purtroppo relativamente frequenti.

Non c'è bisogno di sottolineare le conseguenze negative di questa realtà. Essa non solo impegna un buon numero di parlamentari in un lavoro lungo ed estenuante, ma, soprattutto, riduce la credibilità delle istituzioni democratiche e del Parlamento in particolare, ingenerando ingiustificati sospetti e accrescendo il distacco fra cittadini e classe politica.

Ad avviso dei proponenti è dunque doveroso verificare se l'attuale procedimento elettorale non può essere migliorato facendo ricorso a tutto quanto le nuove tecnologie (elettronica e informatica) hanno messo a disposizione della società contemporanea.

Una simile verifica è positiva: è cioè possibile ridurre drasticamente, per non dire eliminare, le possibilità di errore e di broglio nella fase più delicata del procedimento di votazione: lo scrutinio.

È noto (e l'esperienza dei parlamentari che negli anni si sono succeduti nella Giunta delle elezioni lo può confermare) che le fasi delicate sono quelle successive all'apertura delle urne e delle schede: scrutinio, redazione del verbale, trasmissione del materiale all'ufficio elettorale circoscrizionale. In particolare in sede di

computo delle preferenze nel singolo ufficio elettorale sezionale, accade o può accadere che le schede, passando da più mani, vengano manipolate in modo tale da far apparire un numero di preferenze non realmente espresse a favore di questo o quel candidato (mentre la generale attenzione di scrutatori e rappresentanti di lista rende rarissimi e in genere non rilevanti gli errori nell'attribuzione dei voti di lista).

Ora è facilmente intuibile che se si concepisce e si realizza un metodo di scrutinio che riduce al massimo l'intervento umano, cioè degli scrutatori, si rende la contraffazione o anche l'erronea lettura se non proprio impossibile, certo assai difficilmente perpetrabile.

La presente proposta parte dalla constatazione oggettiva che è oggi possibile costruire (e per altri scopi sono stati già industrialmente prodotti) apparecchi costituiti da un minicomputer e da un lettore ottico perfettamente in grado di « leggere » e di « computare » dati sulla base di fogli del tutto simili a schede elettorali.

D'altra parte era dichiarata intenzione dei proponenti fare in modo da toccare il meno possibile l'attuale delicato congegno di votazione con tutte le sue garanzie e le

sue specificità. Crediamo di esservi riusciti.

Il testo che segue è costituito di soli 6 articoli.

L'articolo 1 prevede la possibilità di votare con schede di nuovo tipo adatte allo scrutinio elettronico, nonché le caratteristiche fondamentali di tali nuove schede.

L'articolo 2 indica le modalità di votazione nelle sezioni elettorali dove si effettua scrutinio elettronico.

L'articolo 3 prevede analiticamente le modalità di sfoglio delle schede nelle sezioni con scrutinio elettronico.

L'articolo 4 prevede la sostituzione delle tabelle di scrutinio tradizionali con i tabulati emessi dalla macchina scrutatrice.

L'articolo 5 affida al Ministero dell'interno il compito di dotare tutte le sezioni elettorali delle nuove macchine scrutatrici elettroniche entro tre anni.

L'articolo 6, infine, prevede la quantificazione e la copertura dell'onere finanziario dell'intera operazione. Esso prevede un impegno di un solo miliardo nel primo anno per finanziare i necessari studi di fattibilità e progetti esecutivi, e 249 miliardi ripartiti nei tre anni successivi per l'attuazione concreta del progetto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 31 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 31-*bis*. — 1. Le schede possono altresì essere del nuovo tipo per scrutinio elettronico; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C e H allegate al presente decreto come modificate dalle tabelle A, B e G allegate alla legge 31 marzo 1980, n. 70. Le schede riproducono in *fac-simile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'articolo 24, n. 1).

2. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono stampati, corredati del relativo numero d'ordine di presentazione, i nomi dei candidati della lista. Subito sopra la parte relativa ai contrassegni compare su ogni scheda la scritta indicante il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.

3. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 61 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 61-*bis*. — 1. Nelle schede di nuovo tipo per scrutinio elettronico di cui all'articolo 31-*bis* del presente decreto

l'indicazione delle preferenze dev'essere fatta tracciando un segno sul numero accanto al nome del candidato prescelto.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia espresso le preferenze nel modo indicato al comma 1, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato o i candidati votati.

3. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime nell'ordine della lista ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:

« ART. 68-bis. — 1. Lo spoglio dei voti può avvenire mediante apposita macchina elettronica dotata di lettore ottico e mini-computer.

2. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente:

a) procede allo spoglio dei voti: uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi inserisce la scheda nel lettore ottico della macchina scrutatrice che la restituisce dopo averla punzonata. Il presidente la affida a un secondo scrutatore il quale pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo spogliato il voto. Le schede possono essere toccate solo dal presidente e dai due scrutatori designati dalla sorte che lo coadiuvano, ovvero da altri componenti del seggio che siano chiamati dal presidente a sostituirli;

b) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al

numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati dal tabulato emesso dalla macchina scrutatrice, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, siano essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

c) accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nel tabulato emesso dalla macchina scrutatrice col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione;

d) riporta tali dati nelle varie colonne del prospetto del verbale.

3. Quando la macchina scrutatrice rifiuta di computare una scheda poiché vi sono stati tracciati segni al di fuori delle istruzioni ordinarie ed in particolare: più contrassegni votati, indicazione di preferenze in liste diverse, scritte anziché segni, il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti. Di ciò fa menzione nel verbale.

4. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale ».

ART. 4.

1. Le « tabelle di scrutinio » di cui all'articolo 72 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite, in caso di adozione di schede di nuovo tipo e di macchine scrutatrici elettroniche, dai tabulati emessi in doppia copia dalla macchina scrutatrice.

ART. 5.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno provvede a dotare di macchine scrutatrici elettroniche tutti gli uffici elettorali.

ART. 6.

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutata complessivamente in lire duecentocinquanta miliardi di cui uno per l'anno 1988, cinquanta per l'anno 1989, novanta nove per l'anno 1990 e cento per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.